

8. Altri fondi obbligatori.

8.1. I fondi pensionistici integrativi su base legale.

L'ambito del rapporto si estende anche ai fondi pensionistici integrativi su base legale.

Questa scelta metodologica implica una seppure sintetica spiegazione dell'immissione della materia in questo Rapporto

E' noto che la materia della previdenza integrativa, funzionale alla implementazione delle prestazioni del sistema di base, trova ora una sua sistematica collocazione nell'assetto normativo definito dal D. Lgs. n. 124/93, ed anzi in tale assetto essa assume una denominazione - previdenza pensionistica complementare - che più puntualmente risponde al nuovo assetto funzionale di questo settore.

Caratteristica di tale assetto è l'origine negoziale dell'impianto adottato, riferito sia alle forme già istituite per il passato, sia alle forme di nuova istituzione per le quali si è aggiunto al momento negoziale, di rilievo collettivo, anche quello individuale dell'adesione costitutiva del rapporto pensionistico complementare.

La linea di confine per l'applicazione delle norme del decreto n. 124/93 è passata attraverso sintomatiche incertezze: il caso più evidente è stato costituito dalle vicende applicative della l. n. 218/90, attraverso il D. Lgs. n. 357/90, riferito alle forme già esonerate ed esclusive del settore del credito. Al di là della confluenza delle posizioni di base dei singoli iscritti nell'ambito del regime dell'AGO, ove si è costituita una gestione separata, è rimasta definitivamente attratta all'area della previdenza complementare il complesso delle istituzioni derivate dal processo di trasformazione disposto ex lege dal d. 357/90.

La vicenda ora riferita evidenzia il senso della scelta qui adottata: la considerazione del fondamento obbligatorio ex lege del regime, che per ora assimila queste forme a quelle obbligatorie di base.

In tale contesto va anticipatamente osservato che rientrano nell'ambito del rapporto sia quelle forme integrative legali applicate a rapporti di lavoro subordinato (tali sono il fondo per gli esattoriali e quello per gli addetti alle imprese del gas, entrambi costituiti presso l'INPS come gestioni separate) sia quelle riferite a condizioni professionali autonome (quale l'ENASARCO per gli agenti rappresentanti di commercio).

8.2. Il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il Fondo, istituito fin dal 1922 (R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401), costituisce una gestione autonoma dell'INPS, con ulteriori disarticolazioni gestionali in funzione della erogazione - in gestione mutualistico collettiva - anche della indennità di anzianità.

Il trattamento pensionistico, risultante dalla quota base e dalla quota integrativa, costituisce unica obbligazione pensionistica a carico del fondo, e ciò implica una unitaria applicazione dei requisiti.

Entrambi i trattamenti sono fondati sul criterio della ripartizione, operante con criterio di separatezza ed autonomia nella gestione amministrativo-contabile, in ragione della quale si spiega l'istituzione di un Comitato speciale, che affianca gli organi ordinari dell'INPS, con funzioni di rilevanza prevalentemente interna e consultiva.

L'iscrizione al Fondo è obbligatoria per tutti i dipendenti sia delle esattorie e ricevitorie, sia di Istituti di credito con servizi cumulativi di credito ed esattoria; in tale caso l'elemento di distinzione è costituito dall'applicazione del contratto degli esattoriali.

L'alimentazione finanziaria del fondo, su di una base imponibile tendenzialmente onnicomprensiva, ma non coincidente con quella di cui all'art. 12 l. n. 153/69, deriva da contributi articolati in ragione del tipo di prestazione

Ad integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla legge del Fondo, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria, si provvede con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione, pari al 5,50% della retribuzione corrisposta agli iscritti.

Il Fondo provvede inoltre a corrispondere agli iscritti e, in caso di morte agli aventi diritto, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità, con un contributo complessivo a totale carico del datore di lavoro pari al 7,35% della retribuzione corrisposta. Tale contributo è assegnato:

- a) per il 6,35% della retribuzione alla gestione per il trattamento di fine rapporto;
- b) per l'1% alla assicurazione temporanea di gruppo per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.

Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997, dispone, inoltre, che entro il 30 giugno 1998, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale iscritto al Fondo Esattoriali con quella vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

8.3. Il fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas (legge 6 dic. 1971, n. 1084 e legge 3 marzo 1987, n. 61).

Anche questo Fondo è istituito come gestione autonoma presso l'INPS e deriva dalla soppressione del Fondo speciale di previdenza per la stessa area (legge n. 638/55).

Esso è esteso in via di principio alle categorie operaie ed impiegatizie, con esclusione della categoria dei dirigenti, ai quali peraltro è consentita - in caso di passaggio di categoria nell'ambito dello stesso settore - di mantenere opzionalmente l'iscrizione al Fondo, in luogo della iscrizione all'INPDAL.

L'impianto della forma integrativa risponde al criterio della unitarietà del trattamento integrativo con quello di base, ed i requisiti di accesso alle prestazioni - non

armonizzati né al momento sottoposti ad armonizzazione - sono ancora quelli tradizionali.

La contribuzione, del 5,60% a totale carico dell'azienda, è riferita ad una nozione specifica di retribuzione che, anche in questo caso, pur onnicomprensiva, non risponde a quella accolta dall'art. 12 legge n. 153/69.

L'assetto finanziario, a ripartizione, comporta la formazione di una riserva pari ad una annualità delle integrazioni in pagamento.

8.4. L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

Istituito fin dal 1939 sulla base di accordi corporativi, costituisce una delle prime forme di previdenza per l'area del lavoro autonomo, seppure nella speciale configurazione di lavoro c.d. parasubordinato.

Il trattamento ENASARCO ha assunto ex post la configurazione di forma integrativa, conseguentemente alla immissione degli agenti e rappresentanti nell'area dei destinatari della provvidenze pensionistiche di base a carico della gestione commercianti (cfr. art. 29, legge 613/66 che ha disposto l'erogazione unitaria dei trattamenti di base e integrativo).

Successivamente ridisciplinato e sottoposto a nuovi assetti istituzionali e statutari (D.P.R. 4 agosto 1971, n. 756 e legge n. 12/73), l'ENASARCO ha conseguito di recente la trasformazione in Fondazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 (D.M.Lav. 16.6.1997 - G. U. n. 153/97).

Oltre alle finalità di previdenza integrativa, come appresso specificate, l'ENASARCO persegue - conformemente alle originarie previsioni statutarie - scopi di assistenza e di istruzione professionale. L'attività dell'Ente è regolata, oltre che dalle fonti legislative ed amministrative e dagli atti di autonomia statutaria ed istituzionale, anche dagli accordi collettivi di categoria, come da espressa previsione del d. lgs. n. 509/94.

La gestione della previdenza integrativa, obbligatoria per tutti gli agenti, si fonda sui seguenti dati:

- 1) Il contributo è paritetico (5% e 5%) sull'ammontare annuo delle provvigioni liquidate, con un massimale imponibile (attualmente L. 34.000.000, per il caso di agente individuale) ed un contributo minimo.
- 2) La prestazione pensionistica, che si consegue al 600 o 550 anno di et', è del tipo a prestazione definita a carattere aggiuntivo (risulta da x/40 del 70% della migliore media triennale dell'ultimo decennio).
- 3) Il sistema si completa con prestazioni di invalidità e di morte che seguono i canoni ordinari di questo tipo di prestazioni.

L'ente gestisce anche, del tutto separatamente e su base contrattuale collettiva ed in relazione al vincolo derivante anche dagli accordi a suo tempo recepiti per effetto della legge n. 741/59, la indennità di risoluzione del rapporto.

8.5. Analisi dei principali indicatori

I fondi integrativi obbligatori erogano prestazioni pari a circa mille miliardi nel 1997, per un numero di pensioni pari a 112.300 e per un numero di iscritti pari a 266.100. Il rapporto tra numero di pensioni e contribuenti risulta alquanto favorevole (42,2%), anche se mostra un continuo peggioramento a causa della stazionarietà degli iscritti e del fisiologico aumento dei pensionati.

I primi da 268,2 mila unità del 1989 si sono costantemente ridotti nel primo quinquennio, per poi recuperare nell'ultimo triennio i livelli iniziali; le pensioni erano pari a 77.000 nel 1989 e hanno raggiunto quota 112.300 nel 1997.

Il rapporto tra pensione media e reddito medio è rimasto sostanzialmente stazionario pur con alcune oscillazioni all'interno del periodo; il valore del 1997 (44,9%) è analogo a quello del 1989 (44,8%), mentre il rapporto tra pensione media e contributo medio ha subito un notevole peggioramento (dal 188,3% del 1990 al 297,8% del 1997).

L'aliquota di equilibrio statistica mostra una crescita (dal 7% del 1989 all'11,9% del 1997) che riflette integralmente la variazione del rapporto pensionati / contribuenti. L'aliquota contributiva media mostra invece un decremento (dall'11,5% del 1990 al 9,8% del 1997) determinato dalle riduzioni di aliquota ordinaria registrate per i fondi del gas e degli esattoriali (vedi fig. 42.1).

Passando all'analisi, pur sommaria dei singoli fondi, emerge subito con evidenza la singolarità della situazione del fondo minatori.

L'aliquota di equilibrio passa dal 33% al 100%, per la semplice ragione che la categoria sembra avviarsi all'estinzione. Mentre il numero delle pensioni ha subito nel periodo considerato una lieve erosione (da 9,7 mila a 9,1 mila); i contribuenti sono passati da 7.400 a 2.300 (vedi fig. 43.8). Il crollo del numero dei contribuenti condiziona quindi l'andamento di tutti i principali indicatori.

Radicalmente diverso si presenta il quadro degli indicatori del Fondo Gas. Contribuenti in aumento (da 11.900 a 14.000), reddito medio in crescita (da 30,3 a 40,9 milioni) addirittura in riduzione l'aliquota ordinaria (dal 5,6 del 1989 al 4% a partire dal 1990).

L'aliquota di equilibrio presenta valori molto vicini nell'anno iniziale della rilevazione (1,7%) e in quello finale (1,9%); la spesa per pensioni rappresenta meno della metà dei contributi.

Per quanto riguarda la gestione degli esattoriali, come si desume dalle tabelle (n.45 e segg.) il numero delle pensioni è in progressiva riduzione fin dal 1990 (11.500) e raggiungeva le 10.600 unità a fine 1997 (dati del bilancio di previsione); cresce invece nello stesso periodo la spesa complessiva per pensioni (1989: 187 miliardi; 1997: 346 miliardi) correlativamente al forte incremento della pensione media, pressoché raddoppiato in valori assoluti negli ultimi nove anni, di fronte ad un rapporto pensione media/reddito medio aumentato dal 44,1% al 53,7%.

Il numero degli iscritti è in lieve aumento (da 12.700 a 13.400 unità nel periodo di osservazione). L'aliquota di equilibrio che nel 1989 era del 2,8%, risulta del 2,9% nel 1997.

La categoria più consistente cui fa capo un fondo integrativo è quella dei rappresentanti di commercio.

Anche in questa categoria si riscontra il mancato adeguamento del numero degli iscritti (circa 236.000 sia nel 1989 che nel 1997), in rapporto alla parallela crescita del numero delle pensioni (da circa 50.000 del 1989 a 86.300 del 1997).

L'aumento del numero, insieme al contestuale aumento della pensione media, porta la spesa a quasi triplicare negli otto anni presi in considerazione, cosicché l'aliquota di equilibrio statistica passa dal 7% al 12,9%, contro un'aliquota ordinaria del 10%.

Nonostante un rapporto tra numero di pensioni e contribuenti ancora favorevole (36,5% nel 1997) i contribuenti coprono ormai solo tre quarti della spesa e l'indicatore è in peggioramento (fig. 46.2). Da segnalare anche l'andamento del rapporto tra prestazioni e contributi (fig. 46.5) che passa dal 65,5% del 1990 al 136,3% del 1997, mentre il rapporto tra pensione media e contributo medio passa dal 292,1% del 1990 al 373,4% del 1997. I suddetti indicatori mostrano quindi una evidente tendenza al deterioramento degli equilibri della gestione.

Appendice A: provvedimenti emanati dal Governo in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335,

1 - Decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo articolo 2".

2-Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Suppl. ord. n. 43 alla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".

3-Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Suppl. ord. n. 43 alla G.U. 52 del 2 marzo 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare".

4-Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private".

5-Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 (G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691".

6-Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione".

7-Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (G.U. n. 156 del 31 ottobre 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389".

8-Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658 (G.U. n. 301 del 24 dicembre 1996) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione".

9-Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (G.U. n. 132 del 9 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola".

10-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 (G.U. n. 134 del 11 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto

1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale di assistenza al volo".

11-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157 (G.U. n. 137 dei 14 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità".

12-Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (G.U. n. 138 del 16 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea".

13-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (G.U. n. 139 del 17 giugno 1997) - "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g) e 99, della legge 91.3 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego".

14-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166 (G.U. n. 140 del 18 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)".

15-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (G.U. n. 145 dei 24 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo".

16-Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (G.U. n. 146 del 25 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali".

17-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (G.U. n. 147 del 26 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 29 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals".

18-Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1997) - "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici".

Normazione secondaria

- decreto interministeriale 21 febbraio 1996 (G.U. n. 83 del 21 febbraio 1996) - "Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS"

- decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 (Suppl. ord. n. 82 alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996) "Regolamento recante modalità e termini per il versamento dei contributi previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335"
- decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 (Suppl. ord. n. 82 alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996) "Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
- decreto interministeriale 8 maggio 1997, n. 187 (G.U. n. 150 del 30 giugno 1997) "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, c. 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'A.g.o."

Appendice B: definizione degli indicatori

B.1 Aliquota di equilibrio

L'aliquota di equilibrio di una particolare gestione previdenziale, diciamo la j -ma, si definisce come:

$$\alpha_j = \frac{P_j}{W_j}$$

dove P_j indica la spesa per prestazioni istituzionali e W_j indica il totale dei redditi soggetti a contribuzione. L'aliquota di equilibrio è una misura sintetica dell'onere contributivo che graverebbe sugli attivi della j -ma gestione se si volessero finanziare le prestazioni correnti con le sole entrate contributive, senza cioè ricorrere ad altre entrate o a trasferimenti dallo Stato o da altre gestioni.

La spesa per prestazioni istituzionali può utilmente essere scomposta per funzione (invalidità, vecchiaia e anzianità, superstiti, ecc.). Se P_{ij} indica la spesa per la i -ma funzione da parte della j -ma gestione, si ha pertanto

$$\alpha_j = \frac{\sum_i P_{ij}}{W_j} = \sum_i \alpha_{ij}$$

dove $\alpha_{ij} = P_{ij} / W_j$ è l'aliquota di equilibrio riferita alla i -ma funzione. Di norma, P_j è la somma delle rate di pensione erogate nel corso di un anno, quale risulta dai dati di bilancio. Non è altrettanto agevole stimare W_j , eccetto quando sia nota l'aliquota contributiva media della gestione. In questo caso, indicate con C_j le entrate contributive e con $\lambda_j = C_j / W_j$ l'aliquota contributiva media, si ha $W_j = C_j / \lambda_j$ e quindi

$$\alpha_j = \lambda_j \frac{P_j}{C_j}$$

vale a dire, l'aliquota di equilibrio è proporzionale al rapporto tra la spesa per prestazioni istituzionali e le entrate contributive della j -ma gestione, con un fattore di proporzionalità che è pari all'aliquota contributiva media.

Se N_{pj} indica il numero di prestazioni in pagamento a fine anno e N_{cj} indica il numero degli attivi, allora l'aliquota di equilibrio può anche essere espressa come

$$\alpha_j = \frac{N_{pj}}{N_{cj}} \frac{p_j}{w_j}$$

dove $p_j = P_j / N_{pj}$ è la spesa media per pensione $w_j = W_j / N_{cj}$ è il reddito imponibile medio degli attivi della j -ma gestione. È importante rilevare che il rapporto p_j tra spesa complessiva e numero di pensioni in essere è un concetto ibrido, ben diverso dal valore medio delle pensioni erogate durante un certo intervallo temporale, o dal valore medio delle pensioni in essere a un dato istante. Per questa ragione è necessaria una certa cautela nell'interpretazione degli andamenti di tale rapporto, e specialmente delle sue variazioni annuali.

L'aliquota statistica di equilibrio è definita invece sulla base della seguente formula

$$\alpha_j^* = \frac{N_{pj}^*}{N_{cj}^*} \frac{p_j^*}{w_j^*}$$

dove p_j^* è l'importo medio delle prestazioni in pagamento a fine anno e w_j^* è una misura del reddito medio degli attivi della j -ma gestione. In generale, l'aliquota di equilibrio è diversa da quella statistica e coincide solo se $p_j^* = p_j$ e $w_j^* = w_j$.

I rapporti $p_j^* = w_j^*$ e $p_j = w_j$ vengono spesso chiamati tassi di sostituzione. Questa pratica è incorretta, in quanto il termine tasso di sostituzione indica il rapporto tra la pensione liquidata e l'ultima retribuzione. L'aliquota di equilibrio del sistema nel suo complesso si definisce come:

$$\alpha = \frac{P}{W}$$

dove $P = \sum_j P_j$ è la spesa pensionistica totale e $W = \sum_j W_j$ è il totale dei redditi da lavoro o, più precisamente, dei redditi soggetti a contribuzione. Vale pertanto la relazione

$$\alpha = \sum_j \frac{W_j}{W} \frac{P_j}{W_j} = \sum_j \omega_j \alpha_j$$

dove $\omega_j = W_j / W$ è l'importanza relativa della j -ma gestione sul totale dei redditi. Variazioni dell'aliquota di equilibrio del sistema possono pertanto riflettere sia variazioni nelle aliquote pure di equilibrio delle singole gestioni (α_j), sia variazioni nel peso relativo di ciascuna gestione (ω_j).

In particolare, poiché

$$\omega_j = \frac{w_j N_{ej}}{\sum_i w_i N_{ei}}$$

variazioni nel numero degli attivi N_{ej} delle varie gestioni oppure nei loro redditi medi w_j possono entrambe influenzare l'aliquota di equilibrio α del sistema, anche quando rimangano costanti le aliquote di equilibrio delle singole gestioni.

Si ha infine la seguente relazione tra il rapporto spesa/PIL ($\pi = P/Y$) e l'aliquota di equilibrio del sistema

$$\pi = \alpha \frac{W}{Y}$$

dove W/Y è la quota dei redditi da lavoro sul PIL. Variazioni del rapporto tra spesa pensionistica e PIL riflettono pertanto sia variazioni dell'aliquota di equilibrio del sistema, sia variazioni della quota dei redditi da lavoro sul PIL. In particolare, se rimane costante la quota dei redditi da lavoro sul PIL, allora variazioni nell'aliquota di equilibrio del sistema determinano variazioni di uguale entità nel rapporto tra spesa pensionistica e PIL.

B.2 Grado di copertura delle prestazioni

Mentre il calcolo dell'aliquota di equilibrio di una particolare gestione non è sempre possibile, in quanto richiede la conoscenza del totale dei redditi soggetti a contribuzione oppure dell'aliquota contributiva media, i dati di bilancio consentono invece di calcolare agevolmente il rapporto tra la spesa per prestazioni e le entrate contributive della j -ma gestione. Il reciproco di tale rapporto, cioè il rapporto C_j / P_j

$$\eta_j = \frac{P_j}{C_j}$$

tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni, è detto anche grado di copertura delle prestazioni.

Il rapporto tra spesa per prestazioni e entrate contributive della j -ma gestione può anche essere espresso come:

$$\eta_j = \frac{N_{pj}}{N_{ej}} \frac{p}{c_j}$$

dove p_i è la spesa media per pensione e $c_j = C_j / N_{cj}$ è la contribuzione media degli attivi. È immediato verificare che

$$\eta_j = \frac{\alpha_j}{\gamma_j}$$

Il fatto che η_j sia maggiore (minore) dell'unità segnala pertanto i casi in cui l'aliquota contributiva media γ_j è inferiore (superiore) a quella di equilibrio α_j . Se le due aliquote sono uguali, allora $\eta_j = 1$.

Per il sistema nel suo complesso si ha

$$\eta = \frac{P}{C}$$

Dove $C = \sum_j C_j$ sono le entrate contributive totali. Vale pertanto la relazione

$$\eta = \sum_j \frac{C_j}{C} \frac{P_j}{C_j} = \sum_j \omega_j \eta_j$$

dove $\omega_j = C_j / C$ è l'importanza relativa della j -ma gestione in termini di contribuzioni totali.

Si ha infine la seguente relazione tra η e il rapporto spesa/PIL

$$\pi = \eta \gamma \frac{W}{Y}$$

dove $\gamma = C / W$ è l'aliquota contributiva media del sistema. Variazioni del rapporto tra spesa pensionistica e PIL riflettono pertanto sia variazioni del grado di copertura η del sistema, sia variazioni dell'aliquota contributiva media γ , sia variazioni della quota W/Y dei redditi da lavoro sul PIL. Si noti che

$$\gamma = \sum_j \frac{W_j}{W} \frac{C_j}{W_j} = \sum_j \omega_j \gamma_j$$

cioè l'aliquota contributiva media del sistema è una media ponderata delle aliquote contributive medie delle varie gestioni con pesi w_j uguali all'importanza relativa di ciascuna gestione sul totale dei redditi da lavoro.

B.3 Disavanzo di gestione e aliquota contabile

L'aliquota di equilibrio tiene conto solo delle entrate contributive e non considera le altre entrate o i trasferimenti dallo Stato o da altre gestioni. L'aliquota contabile di equilibrio tiene invece conto di queste ultime voci, oltre che delle spese correnti di gestione. Il confronto tra l'aliquota contributiva effettiva e quella contabile di equilibrio fornisce pertanto un indice sintetico della situazione finanziaria di una gestione previdenziale.

Dopo un'opportuna riclassificazione delle varie poste di bilancio, le entrate totali E_j della j -ma gestione previdenziale possono essere scomposte nel modo seguente

$$E_j = C_j + R_j + T_j^a + A_j^e$$

dove C_j indica le entrate contributive, R_j indica i redditi patrimoniali (da attività finanziarie, da immobili, ecc.), T_j^a indica i trasferimenti attivi dalle altre gestioni o dal bilancio dello Stato, e A_j^e indica le altre entrate. Le uscite U_j totali della j -ma gestione possono invece essere scomposte come

$$U_j = P_j + G_j + T_j^p + A_j^u$$

dove P_j indica la spesa per prestazioni istituzionali, G_j indica le spese correnti di gestione (personale, acquisto di beni e servizi, ecc.), T_j^p indica i trasferimenti passivi alle altre gestioni o al bilancio dello Stato, e A_j^u indica le altre uscite. Il disavanzo di gestione è pertanto

$$D_j = U_j - E_j = (P_j - C_j) + (G_j - R_j) - \Delta T_j - \Delta A_j,$$

dove $\Delta T_j = T_j^a - T_j^p$ indica i trasferimenti netti dalle altre gestioni e dal bilancio dello Stato, e $\Delta A_j = A_j^e - A_j^u$ indica le altre entrate nette.

L'aliquota contabile di equilibrio della j -ma gestione previdenziale si definisce come

$$\alpha_j^e = \frac{P_j + G_j - \Delta T_j}{W_j} = \alpha_j + \frac{G_j - \Delta T_j}{W_j}$$

Questa definizione non include i redditi patrimoniali e le altre entrate nette, date le difficoltà che spesso si incontrano nell'attribuire tali voci alle singole gestioni di un unico ente. Il disavanzo di gestione è legato alla differenza tra aliquota contabile di equilibrio α_j^c e aliquota contributiva media γ_j attraverso la relazione

$$D_j = (\alpha_j - \gamma_j)W_j + (G_j - R_j - \Delta T_j - \Delta A_j) = (\alpha_j^c - \gamma_j)W_j - (R_j + \Delta A_j)$$

Se è nulla la somma dei redditi patrimoniali e delle altre entrate nette, si ha pertanto

$$\alpha_j^c - \gamma_j = \frac{D_j}{W_j}$$

cioè la differenza tra aliquota contabile di equilibrio e aliquota contributiva media è uguale al rapporto tra disavanzo di gestione e redditi soggetti a contribuzione.

Poiché $W_j = C_j / \gamma_j$, segue allora che il rapporto tra disavanzo di gestione ed entrate contributive è uguale a

$$\frac{D_j}{C_j} = \frac{\alpha_j^c}{\gamma_j} - 1$$

Si ricorda che il rapporto a_j / γ_j è pari invece al rapporto P_j / C_j , cioè al reciproco del grado di copertura delle prestazioni della j -ma gestione.

B.4 Raccordo tra dati di stock e di flusso

Alcune delle variabili elencate nei paragrafi precedenti, quali il numero degli attivi e dei beneficiari di pensione, sono variabili di stock, sono cioè misurate a un punto nel tempo (generalmente alla fine o all'inizio di un anno solare). Altre, quali la spesa pensionistica e i redditi da lavoro, sono variabili di flusso, sono cioè misurate con riferimento a uno specifico intervallo temporale (per esempio, l'anno). Altre ancora, quali la pensione media e il reddito medio, sono spesso definiti come rapporto tra una variabile di flusso e una di stock. La distinzione tra questi tre tipi di variabili è importante per comprendere l'evoluzione temporale degli indicatori sopra ricordati. Si consideri, a scopo illustrativo, il numero $N_{p,t-1}$ e $N_{p,t}$ di pensioni in essere,

rispettivamente, al tempo $t-1$ e al tempo t (per esempio, al 31 dicembre di due anni successivi). Vale la relazione

$$\Delta N_{pt} = N_{p,t} - N_{p,t-1} = I_{pt} - M_{pt},$$

dove I_{pt} e M_{pt} indicano, rispettivamente, le pensioni di nuova decorrenza e quelle cessate nell'intervallo temporale tra $t-1$ e t .

Sostituendo ripetutamente all'indietro, e assumendo che il numero di pensioni in essere nell'istante iniziale ($t=0$) sia uguale a zero, si ha pertanto

In altre parole, il numero di pensioni in essere al tempo t è semplicemente la somma

$$N_{pt} = \sum_{h=1}^t (I_{ph} - M_{ph})$$

delle nuove pensioni concesse nel passato al netto delle avvenute cancellazioni.

La relazione tra la spesa per pensioni tra due periodi successivi, che terminano rispettivamente al tempo $t-1$ e al tempo t , è invece

$$\Delta P_t = P_t - P_{t-1} = \rho_t P_{t-1} + P_t^I - P_t^M,$$

dove ρ_t indica la percentuale media di rivalutazione delle pensioni già in essere, P_t^I indica la spesa per pensioni di nuova decorrenza e $-P_t^M$ indica il risparmio di spesa per quelle cessate. Si noti che ρ_t può essere scomposto in due componenti, una delle quali riflette l'indicizzazione e l'altra il riallineamento degli importi di pensione. Sostituendo ripetutamente all'indietro, e usando il fatto che la spesa nel periodo precedente l'istante iniziale è uguale a zero, si ottiene pertanto

$$P_t = P_t^I - P_t^M + \sum_{h=1}^{t-1} \rho_h (P_h^I - P_h^M),$$

dove

$$\rho_h = \prod_{j=h+1}^t (1 + \rho_j).$$

Infine, utilizzando la definizione di spesa come prodotto tra numero di pensioni e pensione media, si ottiene la seguente relazione tra la pensione media nei due periodi

$$\Delta p_t = p_t - p_{t-1} = p_t p_{t-1} \frac{N_{p,t-1}}{N_{pt}} + p_t^I \frac{I_{pt}}{N_{pt}} - p_t^M \frac{M_{pt}}{N_{pt}}$$

dove p_t^I e p_t^M indicano l'importo medio, rispettivamente, delle pensioni di nuova decorrenza e di quelle cessate.

B.5 *Dati di cassa, di competenza e di bilancio*

È importante distinguere tra dati di cassa (relativi alle operazioni amministrative delle varie gestioni), dati di competenza (relativi alla posizione giuridica degli attivi e dei beneficiari di pensione), e dati di bilancio. Per esempio, le pensioni di cassa si riferiscono al numero di pensioni in pagamento a una certa data, mentre le pensioni di competenza sono ottenute sommando alle pensioni di cassa il numero delle pensioni con decorrenza anteriore alla data di riferimento ma non ancora liquidate, e sottraendo il numero delle pensioni cessate anteriormente ma non ancora cancellate. Se si indicano con N_{pt}^c e N_{pt} rispettivamente, il numero di pensioni di cassa e di competenza in essere all'istante t , vale la relazione

$$(1 - a_t) N_{pt}^c = (1 - b_t) N_{pt},$$

dove a_t indica la quota delle pensioni cessate ma non ancora cancellate e b_t indica la quota delle pensioni di competenza non ancora liquidate. Pertanto

$$\frac{N_{pt}}{N_{pt}^c} = \frac{1 - a_t}{1 - b_t},$$

e quindi il numero delle pensioni di competenza è superiore a quello delle pensioni di cassa se $a_t < b_t$ ed è inferiore se $a_t > b_t$. Il raccordo tra i dati di competenza e i dati di bilancio non è invece facile da esplicitare in quanto questi ultimi dipendono in modo complicato dalla distribuzione e dall'importo delle pensioni di nuova decorrenza e di quelle cessate in corso d'anno, nonché dallo scaglionamento delle eventuali rivalutazioni delle prestazioni durante l'anno.

In base al numero di pensioni in essere alla fine dell'anno e al loro importo medio mensile, è possibile definire una "spesa tendenziale a fine anno" semplicemente moltiplicando per tredici il prodotto del numero di pensioni per l'importo medio mensile. In generale, la spesa tendenziale è diversa dal dato di bilancio, cioè dalla somma delle rate di pensione.